



REGIONE  
PIEMONTE

DIREZIONE SANITÀ

[sanita@regione.piemonte.it](mailto:sanita@regione.piemonte.it)

Il Direttore

Torino, 21.01.2015

Protocollo n. 872 /A14000

Classificazione

Al Presidente dell'AIFI  
Regione Piemonte e Valle d'Aosta  
Via Stellone, n° 5  
10126 TORINO

e p.c. Al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti  
della Provincia di Torino  
dott. Mario Giaccone

e p.c. Al Presidente di FEDERFARMA- Piemonte  
Dott. Massimo Mana

e p.c. alla prof. Paola Brusa  
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del  
Farmaco  
dell'Università degli Studi di Torino

LORO SEDI

Oggetto: Condotta dell'esercizio professionale del fisioterapista in farmacia.

In riscontro alla nota di codesta Associazione, pari oggetto, recante linee guida sulla conduzione dell'attività del fisioterapista in Farmacia si prende atto delle predette linee guida, relative, da una parte, alla responsabilità di struttura ed amministrativa del farmacista e, dall'altra, alla responsabilità del fisioterapista come da profilo professionale ex D.M. 741/94, precisando che la responsabilità clinica inerisce più propriamente al medico prescrittore.

Con l'occasione si ribadisce, comunque la necessità del rispetto del Decreto Legislativo n. 153/2009 ed del successivo decreto attuativo del Ministero della Salute del 16/12/2010, nonché l'applicazione della D.G.R. n. 9-11161 del 6/04/2009, recante "Definizione dei requisiti degli studi professionali dei fisioterapisti", nonché di ogni altra normativa applicabile in materia.

Distinti saluti

Dott. Fulvio MOIRANO



**AIFI**  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Torino, 19 novembre 2014

Regione Piemonte  
Direzione Assessorato alla Sanità  
corso Regina Margherita 153 bis  
10122 Torino

e p.c                      dott. Margherita Burchio  
   Dott. Fabrizio Gallo

**OGGETTO: condotta dell'esercizio professionale del Fisioterapista in Farmacia**

A seguito degli incontri di lavoro tenuti con i funzionari dell'Assessorato alla Sanità dottoressa Margherita Burchio e del dottor Fabrizio Gallo,

e

- dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, in rappresentanza degli altri Ordini piemontesi, nella persona del Presidente dottor Mario Giaccone,
- di Federfarma Piemonte nella persona del Presidente dottor Massimo Mana e del Direttore dottor Andrea Colombo
- dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, nella persona della prof.ssa Paola Brusa

Io scrivente in qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte e Valle d'Aosta invia all'attenzione dell'Assessorato le seguenti linee guida di conduzione dell'attività del Fisioterapista nella Farmacia, in ottemperanza al DM 16 dicembre 2010.

FARMACISTA: responsabilità di struttura ed amministrative

Al farmacista compete il riconoscimento e la verifica dei requisiti professionali.

La struttura ospitante le prestazioni fisioterapiche deve rispettare le vigenti normative inerenti all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le attività del fisioterapista devono svolgersi in uno spazio di almeno 10 mq (come previsto dalla DGR sugli studi professionali del fisioterapista) e devono essere disponibili spazi distinti per la raccolta dati e lo svolgimento delle procedure amministrative.

Il lettino di visita, se motorizzato, deve rispettare adeguati standard di sicurezza e essere sottoposto a controlli periodici.

Eventuali attrezzature elettromedicali per la fisioterapia devono essere accessibili solo al fisioterapista in quanto persona competente al loro utilizzo (deposito o armadio chiuso e non accessibile al pubblico) e al farmacista onde consentire le opportune verifiche periodiche svolte da apposito servizio tecnico.

È prevedibile l'utilizzo di apparecchiature portatili di proprietà del fisioterapista a cui compete la verifica della loro funzionalità e sicurezza.



**AIFI**  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

L'utilizzo dei locali della farmacia deve essere regolato in modo da garantire la privacy del paziente e adeguate tempistiche delle prestazioni, anche grazie alla compilazione di una apposita agenda che regoli l'utilizzo dei locali da parte dei professionisti operanti in farmacia. Alla farmacia compete lo svolgimento delle procedure amministrative nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

#### FISIOTERAPISTA: responsabilità clinica

Rispetto del codice deontologico del fisioterapista che prevede il coinvolgimento del medico prescrittore, il rispetto delle norme sulla privacy e sulla documentazione clinica.

La documentazione clinica del paziente deve essere gestita dal fisioterapista eventualmente in uno schedario chiuso a chiave in deposito/armadio o con modalità equivalente non accessibile da terzi.

I dati personali delle prestazioni possono essere messi a disposizione dell'amministrazione della farmacia nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Il fisioterapista è responsabile delle attività professionali (come definite dal suo Profilo Professionale DM 741/94) e valuta l'eventuale necessità di inviare il paziente a altri professionisti sanitari nel rispetto delle competenze specifiche. La documentazione clinica correttamente compilata attesta lo svolgimento delle cure e le motivazioni per le quali esse vengono attuate.

Il fisioterapista si tutela in caso di eventuali incidenti durante lo svolgimento della sua attività con apposita copertura assicurativa di responsabilità civile.

#### Testi normativi e documenti utilizzati

L69/2009

Dlgs 153/2009

DM 16/12/2010 – 52268

DM 741/1994

DGR n 9-11161 del 2009

Dlgs 81/2008

T.U. n 1265/1934 art 221

DGR n 42-941 del 2010

Direzione Sanità, prot. 11559/DB2000 del 26/05/2014

In attesa di un cenno di riscontro si porgono cordiali saluti.